



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

C.FISC: \${project.codFiscale}
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

```
[#list project.datiAnagrafica as  
anag]${anag}  
[/#list]
```

DIRITTO ANNUALE 2017

Spett.le Impresa, la Camera di commercio di Torino La informa che:

- i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle imprese sono tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa;
- gli altri soggetti iscritti nel Registro delle imprese sono tenuti al versamento del diritto commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Per l'anno 2017 sono confermate, come per gli anni precedenti, le aliquote e le fasce di fatturato, gli importi del diritto in cifra fissa e i soggetti interessati al regime transitorio previste dal Decreto interministeriale del 8 gennaio 2015 e, alla luce della Legge n. 114 del 11 agosto 2014, l'importo da versare deve essere ridotto del 50 per cento rispetto al 2014.

Inoltre a partire da quest'anno, secondo quanto previsto dall'art. 18, c. 10, della Legge n. 580/1993 come modificato dal D.Lgs. n. 219/2016, il Sistema camerale, tra cui questa Camera, ha proposto progetti condivisi a livello nazionale e con la Regione Piemonte aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, ottenendo l'autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con Decreto del 22/5/2017, all'aumento del 20 per cento del diritto quale finanziamento degli stessi.

Pertanto, i pagamenti dovranno tenere conto anche dell'aumento del 20 per cento; le imprese che, al ricevimento della presente, hanno già effettuato il pagamento dovranno congruagliare la differenza entro il 30 novembre 2017 (in occasione del secondo acconto delle imposte sui redditi).

Maggiori informazioni alla pagina <http://www.to.camcom.it/diritto-annuale>

IMPORTI

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	Solo SEDE	Sede + 1 UL	Solo 1 UL
	€ 53,00	€ 63,00	€ 11,00

Società semplici agricole	Solo SEDE	Sede + 1 UL	Solo 1 UL
	€ 60,00	€ 72,00	€ 12,00

Società semplici non agricole	Solo SEDE	Sede + 1 UL	Solo 1 UL
	€ 120,00	€ 144,00	€ 24,00

Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001	Solo SEDE	Sede + 1 UL	Solo 1 UL
	€ 120,00	€ 144,00	€ 24,00

Imprese con sede all'estero con unità locali/sedi secondarie in Italia	Per ciascuna UL o Sede secondaria		
	€ 66,00		

Soggetti REA (associazioni, fondazioni)	Importo dovuto solo per la sede		
	€ 18,00		

Persona fisica iscritta nella sezione speciale REA	Importo dovuto solo per la sede		
	€ 18,00		

In presenza di più unità locali, per il calcolo del diritto da versare sul sito camerale all'indirizzo <http://www.to.camcom.it/come-calcolare-il-diritto> è disponibile il **foglio di calcolo**.

MODALITA'

Il versamento deve essere effettuato con il modello **F24 tramite modalità telematica**, sul quale occorre riportare il codice fiscale dell'impresa indicato nell'intestazione della presente lettera.

L'utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto nel caso in cui si vantino crediti per altri tributi e/o contributi.

Nella sezione **IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** si deve indicare

Codice ente/codice comune	Codice tributo	Anno riferimento	Importi a debito versati
TO	3850	2017	Importo da pagare

- Per il pagamento dovuto per le unità locali/sedi secondarie in altre province, alla voce "codice ente/codice comune", occorre indicare la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui è ubicata l'unità locale o la sede secondaria <http://www.to.camcom.it/chi-deve-pagare-il-diritto>.
- Se in corso d'anno l'impresa trasferisce la sede legale in altra provincia, si deve indicare, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui risultava iscritta al 1° gennaio <http://www.to.camcom.it/modalit%C3%A0-di-pagamento>.
- Nel caso di trasferimento di sezione nell'ambito del Registro imprese (es: dalla sezione ordinaria alla speciale o dal REA al Registro imprese) il diritto dovuto è determinato **dalla sezione in cui il soggetto era iscritto al 1° gennaio** <http://www.to.camcom.it/chi-deve-pagare-il-diritto>.

TERMINI PER IL PAGAMENTO

La scadenza per pagare il diritto è il 30 giugno 2017

Per le società di capitali la scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006) <http://www.to.camcom.it/imprese-gi%C3%A0-iscritte-al-primo-gennaio>.

✓ Se si paga entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, occorre sempre maggiorare il versamento dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

✓ Oltre tale termine, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento operoso.

In caso di mancato rispetto dei termini, sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

OMESSO PAGAMENTO DELL'ANNO 2016

Nel caso in cui non si fosse provveduto al pagamento del diritto dovuto **per l'anno 2016**, è possibile effettuare il versamento entro un anno dalla scadenza del termine avvalendosi del ravvedimento lungo <http://www.to.camcom.it/scadenze-e-calcolo-del-ravvedimento>.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero di assistenza **011/5716011**, all'indirizzo info.dirittoannuale@to.camcom.it oppure consultare il sito <http://www.to.camcom.it/diritto-annuale>.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE

Si invita l'impresa a diffidare di qualsiasi richiesta di pagamento relativa all'iscrizione in presunti annuari, registri e repertori o a prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento del diritto annuale né con l'iscrizione in registri tenuti dalla Camera di commercio. Si avvisa inoltre che, in caso di rimborsi, la Camera chiede i dati per l'accreditamento solo per iscritto, utilizzando appositi moduli.

COMUNICAZIONE DELLA PEC

Si ricorda infine, ai soggetti tenuti, di comunicare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di **Posta Elettronica Certificata (PEC)** o le eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la pagina <http://www.to.camcom.it/adempimenti-pubblicitari-domande-di-iscrizionedeposito-e-denunce>).

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e, pertanto, può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali, quali la raccomandata con ricevuta di ritorno.

Maggio 2017